

**VISTO** 

l'articolo 1, commi 18-novies, 18-decies, 18-undecies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", che prevede l'istituzione di graduatorie, rinnovate a cadenza biennale, finalizzate all'immissione in ruolo su posto di sostegno a copertura delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate, cui ricorrere in caso di incapienza o esaurimento delle graduatorie finalizzate all'immissione in ruolo ai sensi della normativa vigente;

VISTO

in particolare, il comma 18-decies dell'articolo 1 del citato decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione "il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura" e individua la platea degli aspiranti nei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, precisando che "la validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente";

**VISTA** 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA

la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTA VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente,

l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva

VISTO

VISTO

VISTI



2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e in particolare l'articolo 1 che delimita detto riconoscimento alle "qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione"; VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE; VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", e in particolare l'articolo 32; VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" con particolare riferimento agli articoli 1014 e 678, comma 9; VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; VISTA la legge 6 agosto 2013, n 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013" e in particolare l'articolo 7; VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e VISTA formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; VISTA il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, l'articolo 18-bis, comma 5;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

VISTO



svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impiegh?';

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre

2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»" e, in particolare l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico

agli alunni con disabilità;

VISTA la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali", emanata ai sensi

dell'articolo 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in

particolare il punto 5;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 5 novembre 2021, n. 325 recante

"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali",

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante

"Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi

territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure

di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale

docente ed educativo";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, recante "Disposizioni

concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con

modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79";

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica

istruzione (d'ora in poi CSPI);

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 94 del 30 settembre 2022;

RITENUTO di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative

dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;



RITENUTO di non poter accogliere le richieste del CSPI relative all'articolo 4, commi 2 e 3,

trattandosi di modalità organizzative la cui disciplina è demandata a successivi

provvedimenti attuativi;

RITENUTO di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare il comma 9 dell'articolo 4,

trattandosi di procedura concorsuale,

#### **DECRETA**

### Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

- 1. Il presente decreto disciplina la costituzione delle graduatorie di cui all'articolo 1, commi 18-novies, 18-decies, 18-undecies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché le procedure selettive finalizzate all'immissione in ruolo, su posto di sostegno, dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
- 2. Le graduatorie di cui al comma 1, aggiornate con cadenza biennale, sono utilizzate solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, esclusivamente in caso di incapienza delle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché di qualsiasi altra graduatoria di concorsi ordinari o riservati o di altre procedure preordinate all'immissione in ruolo per i posti sul sostegno per i rispettivi gradi, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto.
- 3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
  - b. Ministero: Ministero dell'istruzione;
  - c. Decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
  - d. DM n. 226 del 2022: decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226;
  - e. OM n. 112 del 2022: Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112;
  - f. GPS: graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 *bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  - g. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
  - h. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
- 4. I dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura di cui al presente decreto.

### Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18-decies, del Decreto-legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, sono in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente ovvero riconosciuto ai sensi del comma 2.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 18-decies del Decreto-legge, sono altresì ammessi alla procedura:
  - a) i soggetti il cui titolo di specializzazione conseguito all'estero sia stato riconosciuto dalla competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;
  - b) con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla



competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

- 3. A norma dell'articolo 1, comma 18-*decies*, del Decreto-legge, la validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente; pertanto, l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto di cui all'articolo 4, comma 1.
- 4. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- 5. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.

#### Articolo 3

(Domanda di partecipazione e di aggiornamento delle graduatorie)

- 1. Con successivo decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, di aggiornamento biennale, anche finalizzato all'inserimento di nuovi aspiranti, nonché di scioglimento delle riserve. Il decreto stabilisce altresì il contenuto del bando, nonché l'ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria, tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.
- 2. I candidati in possesso dei relativi titoli possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per un'unica regione. Il candidato può concorrere per tutte le tipologie di posto di sostegno relative ai diversi gradi di scuola per le quali abbia titolo mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
- 3. La presentazione della domanda in forma telematica, come disciplinata dal decreto di cui al comma 1, costituisce modalità esclusiva di partecipazione alla procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diversa da quella telematica non sono prese in considerazione.

### Articolo 4

(Articolazione della procedura)

- 1. I soggetti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, sono inseriti, sulla base dei titoli dichiarati e valutati ai sensi del comma 2, in una graduatoria regionale finalizzata al conferimento di contratti annuali sui posti vacanti e disponibili, residuati dalle ordinarie procedure di immissione in ruolo, ivi comprese le procedure di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto-legge, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate.
- 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, la valutazione dei titoli è svolta ai sensi della tabella A/7 allegata all'OM n. 112 del 2022. Ai fini dell'economicità e dell'efficienza dell'attività amministrativa, sono acquisiti i titoli eventualmente presentati in occasione della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e validati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della predetta Ordinanza.
- 3. Le graduatorie di cui al comma 1 sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
- 4. I contratti annuali di cui al comma 1 sono attribuiti con modalità informatizzata. La mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell'incarico annuale, la mancata individuazione per



incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili, la mancata presa di servizio entro i termini fissati dall'Amministrazione nella sede assegnata e la rinuncia all'individuazione effettuata determinano la decadenza dalla graduatoria. L'aspirante mantiene comunque la possibilità di nuova iscrizione all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1.

- 5. Ai fini dell'immissione in ruolo, i candidati destinatari del contratto annuale di cui al comma 1 svolgono il percorso di formazione e il periodo annuale di prova con test finale di cui al DM n. 226 del 2022 e sono sottoposti alla procedura selettiva di cui al comma 6, funzionale all'accesso in ruolo presso le istituzioni scolastiche presso le quali hanno prestato servizio.
- 6. A seguito del superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del DM n. 226 del 2022, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente decreto, è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l'attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio.
- 7. In caso di superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova e di giudizio positivo sulla prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello dell'incarico di cui al comma 1 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
- 8. Il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 3 e seguenti, del DM n. 226 del 2022. Il rinvio del percorso di formazione e periodo annuale di prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. In caso di reiterazione dell'anno di prova per valutazione negativa o di rinvio per giustificati motivi normativamente previsti, il docente mantiene il contratto a tempo determinato nell'istituzione scolastica in cui ha svolto l'incarico di cui al comma 1.
- 9. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e preclude la trasformazione a tempo indeterminato del contratto; comporta altresì la definitiva esclusione dalla graduatoria di cui all'articolo 1, comma 1 e l'impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

### Articolo 5

### (Modalità di espletamento della prova disciplinare)

- 1. La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi vigenti dei concorsi ordinari specificamente relativi ai posti di sostegno, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione. La prova valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
- 2. Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, gli USR redigono il calendario dei



colloqui, distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado. Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio dell'anno scolastico di riferimento. Conseguentemente, i termini indicati dai decreti applicativi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere derogati per consentire il rispetto dei tempi di conclusione della procedura di cui al periodo precedente.

- 3. L'elenco delle sedi e l'orario di svolgimento della prova sono comunicati dagli Uffici scolastici regionali che gestiscono la procedura almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nello stesso avviso sono riportate le indicazioni relative allo svolgimento della prova.
- 4. Il colloquio si conclude con un giudizio di idoneità o di non idoneità secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 6 del presente decreto.
- 5. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura finalizzata all'immissione in ruolo. Decade altresì dalla procedura, a norma dell'articolo 4, comma 9, del presente decreto, il candidato che non superi positivamente la prova disciplinare.

#### Articolo 6

(Quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare)

 I quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare sono redatti da una Commissione nazionale costituita con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

### Articolo 7

(Commissioni giudicatrici)

- 1. Le commissioni giudicatrici della prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno all'istituzione scolastica di servizio del candidato.
- 2. Al fine di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, per le procedure che presentino un esiguo numero di partecipanti, con decreto del Direttore generale per il personale scolastico è disposta annualmente l'aggregazione interregionale delle procedure stesse per un numero di candidati non superiore a centocinquanta. Nell'ipotesi dell'aggregazione territoriale, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura provvede all'approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle regioni aggregate. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione.
- 3. Per le medesime finalità indicate al precedente comma, qualora il numero dei candidati sia superiore a 250, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall'articolo 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
- 4. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti dalle disposizioni previste per i corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
- 5. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza al dirigente preposto all'USR individuato quale responsabile della procedura ai sensi dei commi 2 e 3.



- 6. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 5 secondo le modalità e la tempistica indicate con avviso dell'USR responsabile della procedura.
- 7. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020.

#### Articolo 8

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

### Articolo 9

(Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano)

- 1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto inerenti le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato e la trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, le procedure informatizzate di cui all'articolo 4, comma 4, non si applicano alle nomine per le scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia.
- 2. La prova disciplinare si svolge in lingua slovena.
- 3. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

## Articolo 10

(Disposizioni finali e norme di salvaguardia)

- 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.
- 2. Ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate, fino al 31 dicembre 2025, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno della scuola secondaria in caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, nei limiti delle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto.
- 3. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi